



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF146

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 7

<b>OGGETTO</b>	<b>PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	RM 71/2019; RM 64/2019; D.L. 34/2019 ART. 7-QUATER C. 19 DL 193/2016; ART. 1 DPR 435/2001
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>02/08/2019</b>

*Sintesi: l'Agenzia ha recentemente fornito chiarimenti in merito al nuovo calendario dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni (Redditi, IRAP e IVA) in esito alla proroga dei termini introdotta dalla legge di conversione del Decreto Crescita per i soggetti interessati dagli ISA.*

*In generale si tratta di conferme di quanto già indicato nelle precedenti informative; tra i chiarimenti più rilevanti si evidenzia quanto segue:*

- è ammesso differire il versamento di 30gg con la maggiorazione dello 0,4% (scadenza al 30/10/2019)
- è ammesso disapplicare i termini prorogati; in tal caso, in presenza di rateizzazione iniziata ante 30/09/2019, occorre continuare col versamento delle rate rimanenti, ma rideterminate senza l'applicazione degli interessi fino al 30/09/2019 (né la maggiorazione dello 0,4% se la rateazione è iniziata al 30/07).

Con la **RM 71/E del 01/08/2019**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (imposte dirette, Irap e Iva) a seguito della proroga introdotta dal decreto crescita (art. 12-quinquies, DL n. 34/2019).

## REGOLE GENERALI

In generale il versamento delle imposte risultanti dai modd. Redditi 2019 ed Irap 2019 vanno effettuati:

- entro il **1/07/2019** senza alcuna maggiorazione (il 30/06/2019 è caduto di domenica)
- dal **1/07/2019 al 31/07/2018**: con la **maggiorazione dello 0,4%**.

I termini indicati riguardano:

- le persone fisiche non titolari di partita IVA
- le persone fisiche titolari di partita IVA
- le società di persone.

## **LA PROROGA PER I SOGGETTI ISA**

L'art. 12-quinquies, c. 3 e 4, del Decreto Crescita ha previsto che:

- per i soggetti che esercitano **attività economiche** per le quali sono stati **approvati gli ISA**
- che dichiarano **ricavi/compensi** non superiori a **€ 5.164.569**
- i termini dei versamenti "che **scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019** sono **prorogati al 30 settembre 2019**".

## AMBITO SOGGETTIVO

Da un punto di vista **soggettivo**, la **RM 64/2019** aveva già avuto modo di chiarire che la proroga dei versamenti trova applicazione

→ a prescindere dall'eventuale cause di esclusione dall'applicazione degli ISA  
→ e, dunque, dal fatto che il modello non viene concretamente allegato alla dichiarazione risultando, dunque, interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il **periodo 2018**:

- ✓ applicano il **regime forfetario agevolato** (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)
- ✓ applicano il **regime fiscale "dei minimi"** (art. 27, c. 1 e 2, DL 98/2011)
- ✓ determinano il **reddito con altre tipologie di criteri forfetari** (tonnage tax; L. 398/91; ecc.)
- ✓ dichiarano **altre cause di esclusione dagli ISA**.

## CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La recente RM 71/2019 definisce il “nuovo” calendario dei versamenti alla luce della citata proroga.

### ULTERIORE DIFFERIMENTO DI 30GG

L'Agenzia conferma la possibilità:

- ➔ di usufruire dell'ulteriore differimento di 30 giorni (art. 17 DPR n. 435/2001)
- ➔ effettuando i versamenti **entro il 30/10/2019** con la **maggiorazione dello 0,40%**

Rateizzazione: nel caso **di non titolari di partita IVA** che partecipano a soggetti trasparenti (ex art. 5 e 115/116 Tuir) che optano per versare la prima rata il **30/10/2019** con la maggiorazione dello 0,40%, si dovrà procedere a versare la seconda rata il **giorno successivo, il 31/10/2019**.



**Nota:** si noti la differenza rispetto a quanto avvenuto l'anno scorso.

Nel 2018, per chi effettuava il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, le due rate di versamento delle imposte cadeva **nel medesimo giorno** (22 agosto 2018); in tal caso era dovuto intervenire il **DPCM 10/08/2018** al fine di dare la possibilità di evitare il pagamento della doppia rata (si è trattato di rideterminare l'importo di ciascuna singola rata riducendo il numero delle rate di un'unità)

Come anticipato ciò non si verifica quest'anno, posto che le due rate cadono in giorni diversi, anche se consecutivi (30/10/2019 e 31/10/2019).

È auspicabile un analogo decreto anche quest'anno che possa evitare il pagamento delle due rate in un intervallo così ravvicinato

### NUOVI PIANI DI RATEAZIONE PER I SOGGETTI “PROROGATI”

L'Agenzia illustra il nuovo calendario fiscale, per effetto dell'art. 12-quinquies, c. 3 e 4 del Decreto Crescita.

#### NON TITOLARI DI PARTITA IVA

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019			VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30/10/2019		
rata	scadenza	interessi %	rata	scadenza	interessi %
1° o unica soluzione	30/09/2019	-	1° o unica soluzione	30/10/2019	-
2°	31/10/2019	0,33	2°	31/10/2019	-
3°	02/12/2019	0,66	3°	02/12/2019	0,33

#### TITOLARI DI PARTITA IVA

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019			VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30/10/2019 (*)		
rata	scadenza	interessi %	rata	scadenza	interessi %
1° o unica soluzione	30/09/2019	0-	1° o unica soluzione	30/10/2019	0,00
2°	16/10/2019	0,18	2°	18/11/2019	0,18%
3°	18/11/2019	0,51			

(\*) L'importo va preventivamente maggiorato dello 0,40%

**Interessi di rateazione:** sono pari allo 0,33% su base mensile (4% su base annua) e decorrono dal termine per il versamento delle imposte a saldo. Trattandosi di interessi, il calcolo viene effettuato rapportando il tasso mensile al numero dei giorni intercorrenti tra la data della prima rata e le scadenze successive.

**ATTENZIONE – “VECCHI” PIANI DI RATEAZIONE**

L'Agenzia conferma la facoltà:

- ➔ di **iniziare a versare** le somme **prima del 30 settembre 2019** avvalendosi degli **ordinari piani di rateazione**, vale a dire senza beneficiare della proroga in commento.
- ➔ in tale ipotesi **vanno versate, entro il 30 settembre 2019**:
  - in caso di pagamento al 1/07/2019: le **prime 4 rate, senza interessi**
  - in caso di pagamento al 30/07/2019 (differimento di 30gg): le **prime 3 rate, senza maggiorazione nè interessi** (**N.B.**: con ogni probabilità, la maggiorazione è già stata calcolata dal consulente nel momento in cui ha consegnato i mod. F24 al proprio cliente; essa dovrà, pertanto, essere defalcata dalle rate successive, anche ante 30/09/2019)
  - in tutti i casi rimane necessario dare evidenza, nel Mod .F24, del numero di rata versata.



**N.B.:** qualora, al contrario, entro il termine del 30 settembre 2019 risultino effettuati **più versamenti**:

- ➔ con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione)
- ➔ **resta fermo l'obbligo di versare la differenza dovuta a saldo non oltre il 30/09/2019**
- ➔ sempre **senza interessi (nè maggiorazione dello 0,4%)**.

**Esempio1:** imprenditore interessato dagli ISA ha determinato un saldo a debito per Irpef di €. 10.000. Ha iniziato la rateizzazione a partire dal 1/07/2019; il consulente ha consegnato gli F24 con i seguenti importi:

n. rata	scadenza	Q.ta cap.	% int.	Q.ta int.	Tot. rata
1	01/07/19	1.666,67	0	-	<b>1.666,67</b>
2	31/07/19	1.666,67	0,32%	5,33	<b>1.672,00</b>
3	02/09/19	1.666,67	0,65%	10,83	<b>1.677,50</b>
4	30/09/19	1.666,67	0,98%	16,33	<b>1.683,00</b>
5	31/10/19	1.666,67	1,31%	21,83	<b>1.688,50</b>
6	02/12/19	1.666,67	1,64%	27,33	<b>1.694,00</b>

In applicazione della proroga, secondo l'Agenzia il contribuente prosegue nel versamento delle seguenti rate:

n. rata	scadenza	Q.ta cap.	% int.	Q.ta int.	Tot. rata
1	01/07/19	1.666,67	-	-	<b>1.666,67</b>
2	31/07/19	1.666,67	-	-	<b>1.666,67</b>
3	02/09/19	1.666,67	-	-	<b>1.666,67</b>
4	30/09/19	1.666,67	-	-	<b>1.666,67</b>
5	31/10/19	1.666,67	<b>0,33%</b>	5,50	<b>1.672,17</b>
6	02/12/19	1.666,67	<b>0,66%</b>	11,00	<b>1.677,67</b>

Ove la rata di luglio sia già stata pagata, defalca l'importo eccedente di €. 5.33 dalla rata del 2/09/2019.

**Esempio2:** nel caso precedente si ponga ora che l'imprenditore abbia iniziato la rateizzazione dal 31/07/2019. In tal caso avrà applicato la maggiorazione dello 0,4%, pari a €. 4, procedendo, poi, a rateizzare il debito complessivo di €. 10.004. Anche in questo caso il contribuente potrà procedere a rideterminare il piano di rateazione senza considerare gli interessi fino a settembre (prime 3 rate), ricapitolando gli importi dovuti al netto della maggiorazione di €. 4 .

n. rata	scadenza	Q.ta cap.	% int.	Q.ta int.	Tot. rata
1	31/07/19	2.000,00	-	-	<b>2.000,00</b>
2	20/08/19	2.000,00	-	-	<b>2.000,00</b>
3	30/09/19	2.000,00	-	-	<b>2.000,00</b>
4	30/10/19	2.000,00	<b>0,33%</b>	6,60	<b>2.006,60</b>
5	02/12/19	2.000,00	<b>0,66%</b>	13,20	<b>2.013,20</b>



**RM 71/2019:** “Resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga in commento. In tale ipotesi vanno versate, entro il 30 settembre 2019:

- le prime quattro rate, senza interessi;
- qualora ci si avvalga del beneficio di cui al citato articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 2001, le prime tre rate, senza maggiorazione ed interessi.

In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

Qualora, invece, entro il termine del 30 settembre 2019, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), resta fermo l'obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre 2019, senza interessi.”



**Dubbi applicativi:** appare evidente che la volontà di iniziare una rateizzazione risulta dall'indicazione della rata nell'apposito campo del mod. F24. A questo punto ci si può domandare se sia possibile presentare un nuovo mod. F24 privo della compilazione del campo rata per “trasformare” un piano di rateazione in un “versamento con scadenze di importi a libera scelta”.

Situazione analoga nel caso in cui il contribuente **cessi il versamento delle rate fino a settembre**.

Tali situazioni si ritengono **entrambe legittime**, nella considerazione che l'indicazione delle rate nei primi versamenti non può considerarsi una manifestazione di volontà assolutamente vincolante, soprattutto in quanto errore indotto dai mancati chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

In definitiva, si ritiene sufficiente, indipendentemente dal comportamento adottato da luglio a settembre:

- **procedere alla verifica di quanto versato al 30/09/2019**
- effettuando un eventuale conguaglio in caso di importi carenti.

Infine, chi avesse pagato al 30/07 con la maggiorazione dello 0,4% dovrebbe aver diritto al rimborso/credito.

## IMPOSTE OGGETTO DI DIFFERIMENTO

Sono interessati dal differimento tutti gli importi derivanti dalle dichiarazioni Redditi, Irap ed Iva:

- **IRES, IRPEF** (e relative addizionali regionale e comunale) ed **IRAP**
- **IVA**
- **imposte sostitutive** (cedolare secca; contribuenti minimi/forfettari, rivalutazione beni d'impresa; ecc.)
- **imposte patrimoniali** (IVIE e IVAFE)
- **acconto del 20%** sui redditi a tassazione separata
- **adeguamento agli Studi di settore** (inclusa maggiorazione del 3%)
- **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata dei professionisti senza Cassa e contributi Cipag).



**Srl non trasparente:** in caso di Srl non in trasparenza fiscale ma interessata dagli ISA, il soci:

- ✓ fruiscono della proroga per il solo eventuale versamento dell'IVS
- ✓ non fruiscono della proroga per gli altri versamenti (Irap, addizionali, ecc.), scaduti al più tardi al 31/07/2019.



**RIVALUTAZIONI E AFFRANCAMENTI:** in relazione all'imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni agevolate di **rivalutazione beni d'impresa** e di **affrancamento** riserve in sospensione da rivalutazione o disallineamenti, il versamento, da eseguire **in soluzione unica, coincide con il saldo delle imposte**; dunque si ritiene possibile fruire dello slittamento dei termini.


### SALDO IVA 2018

L'Agenzia conferma che la proroga "al 30 settembre 2019" "dei termini dei versamenti che scadono dal 30/06/2019 al 30/09/2019 riguarda anche il **saldo IVA 2018**.

### IL VERSAMENTO AL 18 MARZO 2019

Chi ha optato per il versamento al 18 marzo 2018 poteva scegliere:

- **la soluzione unica**
- **la forma rateale**; che deve concludersi entro il mese di novembre; in tal caso:
  - ✓ l'importo dovuto andava suddiviso in rate di pari importo (da un minimo di 2 a un massimo di 9)
  - ✓ alle rate successive alla 1° vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.



RATA	SCADENZA ORIGINARIA	NUOVA SCADENZA	INTERESSI
5°	16/07/2019	30/09/2019	Anche in questo caso dovrebbero applicarsi i chiarimenti rilasciati per le imposte infatti: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ così come le rate di queste ultime da luglio in poi sono esenti da interessi</li> <li>✓ anche per le rate dell'Iva da luglio a settembre si ritiene che gli interessi <b>debbano bloccarsi a quelli applicati alla rata di giugno 2019</b></li> </ul>
6°	20/08/2019		
7°	16/09/2019		

### IL VERSAMENTO DEL 1/07/2019

L'altra possibilità riguarda il differimento versamento del saldo IVA fino al termine previsto per il versamento delle **imposte dirette**. In tal caso, il saldo IVA può essere versato, alternativamente:

- **interamente entro il 01/07/2019**:
  - ✓ maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16/03 e il 30/06: la **maggiorazione** sarà, dunque, **pari all'1,6%** (0,40% x 4)
- **in forma rateale**:
  - ✓ suddividendo l'importo determinato come sopra (saldo Iva con maggiorazione 1,6%) nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate
  - ✓ applicando ad ogni rata successiva alla prima gli interessi dello 0,33% mensile.

**N.B.** – Anche in questo caso, per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita

- il dovuto in scadenza tra il 01/07/2019 e il 30/09/2019
- può essere posticipato al **30/09/2019**.

### APPLICAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI

Come anticipato, la RM 71/2019 ritiene che nel caso in cui il contribuente:

- abbia iniziato la procedura di rateizzazione ante 30/09/2019
- deve proseguire con tale rateizzazione, ma non applica la maggiorazione dello 0,4% nel caso in cui abbia differito il versamento della prima rata al 30/07/2019.

Ciò significa che deve considerarsi gratuito

- non solo il differimento tra il 30/07/2019 ed il 30/09/2019
- ma anche il differimento di 30 giorni dal 1/07/2019 al 30/06/2019.

Non vi è motivo di ritenere che tale concetto non trova applicazione **anche nel caso dell'Iva**.

Ciò comporta il fatto che la **maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese**

- si **blocca al 30/06/2019**
- **non trovando più applicazione** per il periodo **1/07/2019 – 30/09/2019**.

	TERMINE ORIGINARIO	NUOVO TERMINE
IN UNICA SOLUZIONE	entro il <b>1/07/2019</b> con maggiorazione <b>1,6%</b>	entro il <b>30/09/2019</b> resta ferma la facoltà di pagare alle ordinarie scadenze
		La maggiorazione dovuta: ✓ si deve ritenere si “ <b>blocchi</b> ” al <b>30/06</b> ✓ non essendo dovuta anche per il periodo 01/07/2019 – 30/09/2019 (in analogia a quanto chiarito per i redditi)
RATEIZZA- ZIONE	maggiorando il dovuto dell'1,6%	
	dividendo l'importo per il numero di rate scelto	
	applicando ad ogni rata successiva alla prima gli interessi dello 0,33% mensile	

n. rata	Scadenza	% int.
1	30/09/2019	0
2	16/10/2019	0,33%
3	16/11/2019	0,66%

#### ULTERIORE DIFFERIMENTO DI 30GG CON MAGGIORAZIONE 0,40%

L'Agenzia conferma la possibilità di differire di ulteriori 30 giorni il versamento del saldo (al 30/10/2019) con applicazione dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4% sul debito formatosi al 30/09/2019.

E' pertanto possibile procedere al versamento del saldo IVA **2018**, al **31/10/2019**:

- ➔ **interamente:** applicando a quanto dovuto al 30/09 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%
- ➔ **in forma rateale:** applicando a quanto dovuto al 30/09 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l'importo così determinato nel numero massimo di 2 rate. Alla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile

n. rata	scadenza	% int.
1	30/10/2019	0
2	16/11/2019	0,33%



**NUOVO CALENDARIO PER IL SALDO 2018 E L'ACCONTO 2019**

SOGGETTO	Tipologia	TERMINE		TERMINE ORIGINARIO	TERMINE PROROGAT O	MAGGIOR. 0,4%
		CHIUSURA PERIODO D'IMPOSTA	APPROVAZ. BIL. (AP) /CHIUSURA PERIODO D'IMP. (PI)			
SOCIETA' DI CAPITALI – ENTI NON COMMERCIALI	SOLARI	120 gg	AP - Entro il 30/04/2019	30/06/2019	30/09/2019	30/10/2019
		180gg	AP -tra il 01/05/2019 e il 30/06/2019	dal 30/06/2019 al 31/07/2019		
	NON SOLARI	120 gg	(PI) - tra 01/01/2019 e 31/03/2019	tra 30/06/2019 e 30/09/2018		
		120 gg	(PI) - dopo il 31/03/2019	non fruisce delle proroga		
		180gg	(AP) – tra 01/05/2019 e il 31/08/2019	tra 30/06/2019 e 30/09/2018	30/09/2019	30/10/2019
		180gg	(AP) - dopo il 31/08/2019	non fruisce delle proroga		
PERSONE FISICHE		Privati (*)	30/06/2019	30/09/2019	30/10/2019	
		Titolari di partita Iva				
SOC. DI PERSONE / STUDI ASSOC.		-				